



COPIA CONFORME

Comune di Citerna

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 19 Del 30-07-15

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2015

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 17:30, presso la sala delle adunanze di Citerna, convocato nei modi di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FALASCHI GIULIANA	P	PIETRI ALESSIO	A
PELLEGRINI MATTEO	P	TAVERNELLI ENZO	P
GRAGNOLI GIULIA	P	DELLA RINA GIUSEPPE MAURO	P
BRAGOTTI PAOLO	P	PALADINO ENEA	A
BRUSCHI ELENA	A	CAPACCI ALESSANDRO	A
PITOCCHI JONATHAN	A	CIRIGNONI GIANLUCA	A
PRESENTI GILBERTO	P		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 6.

ASSESSORE ESTERNO	BARBERI NUCCI BENEDETTA	P
-------------------	-------------------------	---

Assume la presidenza la Signora FALASCHI GIULIANA in qualità di SINDACO assistita dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DECENTI BRUNO.

Si dà atto che gli assenti sono giustificati.

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N
---------------------------	---	---------------------	---

Il sottoscritto segretario comunale certifica che:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune

dal giorno _____ al giorno _____ con numero _____.

Citerna, li _____

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DECENTI BRUNO

Note:



IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore Barberi Nucci;
PREMESSO che sul testo della proposta della presente delibera è stato acquisito il parere favorevole del funzionario responsabile del servizio associato tributi in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del D. Lgs. 267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 56 del 14.07.2015;
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";
VISTO altresì il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, che apporta modifiche ed integrazioni alla L. n. 147 del 2013;
VISTO l'articolo 1, comma 639, della L. n. 147 del 2013, che istituisce dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
VISTO il comma 702 dell'articolo 1 della L. n. 147 del 2013 che salvaguarda la disciplina dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, relativo alla potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate;
VISTO il successivo comma 703 dell'articolo 1 della predetta legge, a norma del quale l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, alla quale continuano ad applicarsi le specifiche norme di disciplina, vale a dire in via principale, l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in via complementare le disposizioni degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, limitatamente a quanto non disciplinato dal citato articolo 13 e con esso compatibile, in via integrativa le sole disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, espressamente richiamate dalle sopra citate norme, le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 380, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed altre disposizioni che completano la complessa normativa di riferimento;
VISTI i commi da 707 a 729 dell'articolo 1 della L. n. 147 del 2013 che, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti l'IMU, apportando importanti modifiche all'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011;
RICHIAMATO il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 ai sensi del quale: a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica: a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
Dato quindi atto che sono esenti dall'imposta nel Comune di Citerna, classificato comune totalmente montano nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT):
- i terreni agricoli;
- i fabbricati rurali strumentali ;
RICHIAMATO l'articolo 9 bis del D.L. n. 47/2014 con il quale, a partire dall'anno 2015 viene equiparata all'abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta



COPIA CONFORME

dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso ;

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 11.08.2014 e s.m.i.;

RILEVATO che nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si deve tener conto delle disposizioni contenute nei commi 640 e 677 dell'articolo 1 della L. n. 147 del 2013, in base alle quali l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

PRESO ATTO della riduzione di risorse spettanti per l'anno 2015 a titolo di fondo di solidarietà comunale, del meccanismo di standardizzazione della TASI ad aliquota base (1 per mille) rispetto all'IMU abitazione principale ad aliquota ridotta (4 per mille), nonché delle fattispecie escluse ed esenti da IMU a decorrere dal 1° gennaio 2014, e ritenuto necessario garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo e consentire la conservazione degli equilibri di bilancio;

VISTO l'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 del medesimo articolo;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Richiamati:

-il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

-il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.67 in data 21/03/2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

-il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.115 in data 20/05/2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

DATO ATTO che per il combinato disposto dell'articolo 52 comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'articolo 13, commi 13-bis e 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti



COPIA CONFORME

dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata è effettuato, entro il termine del 16 giugno, sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente ed il versamento della seconda rata è eseguito, entro il termine del 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno. A tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni esclusivamente in via telematica entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

PRESO ATTO della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze -Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, la quale stabilisce le modalità di trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti adottati in materia di IUC;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 35 in data 11.08.2014 di determinazione delle aliquote e detrazione per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) nell'anno 2014 ;

VISTO il parere favorevole espresso dalla I° Commissione Consiliare nella seduta del 18/7/2015;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI FAVOREVOLI sei e astenuti uno (Della Rina) espressi per alzata di mano dai sette presenti;

DELIBERA

Ai fini dell'applicazione della Imposta Comunale Unica nell'anno 2015:

1)DI DISPORRE:

a. le seguenti variazioni delle aliquote dell'imposta municipale propria fissate dalla legge:

- incremento dell'aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:0,14%;

- incremento dell'aliquota prevista dall'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 per l'abitazione principale e relative pertinenze: 0,05%;

b. le seguenti aliquote agevolate per le seguenti fattispecie:

- immobili ad uso abitativo, diversi dalle categorie A1, A8, A9 in caso di unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli): diminuzione dell'aliquota ex art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011: 0,06% ;

- Unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale, artigianale, professionale e di servizi: (Gruppi catastali C1- C3- A10- B1- B2- B3- B4- B5- B6- B8 e gruppo catastale C2 solo se sede o pertinenza, di unità immobiliari destinate ad uso



COPIA CONFORME

produttivo a carattere commerciale , artigianale, professionale e di servizi): diminuzione dell'aliquota ex art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011: 0,08%;

-aree edificabili : diminuzione dell'aliquota ex art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011: 0,20%;

c. di incrementare, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2012, l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D di 0,10 punti percentuali, dando atto che l'aliquota complessiva gravante sui predetti immobili ammonta all'0,86%, di cui lo 0,76% è la quota riservata allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 e lo 0,10% è la quota di competenza comunale;

d. di confermare l'applicazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nella misura di cui all'art.13, comma 10, del D.L. 201/2011, per le fattispecie alle quali è ancora applicabile .dando atto che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. ;

2) DI DARE ATTO che per effetto di quanto sopra le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 sono le seguenti:

Categoria	Aliquota
Aliquota ordinaria	0,90%
Abitazioni principali, unità immobiliari ad esse equiparate e relative pertinenze, Categorie Catastali A1-A8-A9	0,45%
Abitazioni principali, unità immobiliari ad esse equiparate e relative pertinenze, diverse dalle categorie catastali A1-A8-A9	0,00%
Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli)con le prescrizioni e le condizioni di cui all'articolo 15 del Regolamento per l'applicazione della IUC, e relative pertinenze ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,70%
Abitazioni secondarie e relative pertinenze (unità immobiliari nelle quali il proprietario o titolare di altro diritto reale non risiede anagraficamente e non dimora abitualmente con il proprio nucleo familiare)	0,90%
Unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale , artigianale, professionale e di servizi;(Gruppi catastali C1- C3- A10- B1- B2- B3- B4- B5- B6- B8 e gruppo catastale C2 solo se sede o pertinenza, di unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale , artigianale, professionale e di servizi)	0,68%
Aree edificabili	0,56%
Unità immobiliari Gruppo D quota Comune	0,10%
Unità immobiliari Gruppo D quota Stato	0,76%

3) DI DARE ATTO che:



COPIA CONFORME

-
- tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015;
 - per effetto delle disposizioni di cui al D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, sono esenti dall'imposta nel Comune di Citerna, classificato comune totalmente montano nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT):
 - i terreni agricoli;
 - i fabbricati rurali strumentali;
 - ai sensi dell'articolo 9 bis del D.L. n. 47/2014, a partire dall'anno 2015, viene equiparata all'abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso ;
 - 4) DI STABILIRE che per beneficiare dell'applicazione delle aliquote agevolate, occorre attenersi a quanto disposto dagli articoli 14 e 15 del regolamento comunale per l'applicazione della IUC;
 - 5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile dei Servizi Tributarî per gli adempimenti di competenza ed in particolare per la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs.28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
 - 6) DI DICHIARARE, la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile con voti favorevoli sette espressi per alzata di mano dai sette consiglieri presenti, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.



COPIA CONFORME

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1, DEL D. LGS 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA**

Data: 30-07-15

F.to Il Responsabile del servizio
Baldelli Rosanna

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità **CONTABILE**

Data: 30-07-15

F.to Il Responsabile del servizio
Stoppini Rita

F.to Il SEGRETARIO COMUNALE	F.to Il Presidente
Dr. DECENTI BRUNO	Dott.ssa FALASCHI GIULIANA

Citerna, li

**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Bruno Decenti**